

## Art. 5

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario e sanitario in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «e le università possono» sono sostituite dalla seguente: «può», le parole: «, rispettivamente,» sono sopprese e le parole: «, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono sopprese;

c) al quarto periodo, le parole: «e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia» sono sopprese.

### 5.138. Il Governo

#### RELAZIONE TECNICA

Il comma 10-bis, che proroga fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4-bis del decreto-legge n. 73 del 2022 dirette a consentire alle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, di conferire gli incarichi semestrali di lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, presenta carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che gli incarichi provvisori sono conferiti nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale.

Il comma 10-ter proroga fino al 31 dicembre 2026 le previsioni di cui all'articolo 1, comma 164-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213, limitatamente ai dirigenti medici e sanitari dipendenti delle aziende del Servizio sanitario nazionale e ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute. In particolare, tale disposizione consente, al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, alle aziende del Servizio sanitario nazionale di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale che ne facciano istanza, in deroga ai limiti di età di cui all'articolo 15-nones del decreto legislativo n. 502 del 1992 (65 anni) e con contestuale innalzamento degli stessi fino al compimento del settantaduesimo anno di età, estendendo, inoltre, la medesima facoltà anche ai dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute.

La disposizione prevede, altresì, la possibilità, alle amministrazioni sopra citate, di riammettere in servizio, sempre su istanza degli interessati, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire, con la precisazione che i dirigenti medici e sanitari che dovessero beneficiare delle previsioni in esame non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La possibilità di trattenere in servizio avviene, infatti, nei confronti dei citati professionisti già operanti nelle strutture; pertanto, la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente. La riammissione in servizio, inoltre, avviene nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale interessato per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

% 5.138





*Ministère  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

28/01/2026

*Daria Perrotta*

*% 5.138*

